

**Ordinanza  
concernente l'utilizzazione dell'imposta  
sugli oli minerali a destinazione vincolata  
per provvedimenti nel traffico aereo  
(OMinTA)**

del 29 giugno 2011 (Stato 1° agosto 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2  
della legge federale del 22 marzo 1985<sup>1</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta  
sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

*ordina:*

**Sezione 1: In generale**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la ripartizione e la concessione di contributi ai  
provvedimenti di cui all'articolo 37a capoverso 1 LUMin.

**Art. 2**            Applicabilità della legge sui sussidi

La legge del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui sussidi è applicabile.

**Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi**

**Art. 3**            Chiave di ripartizione

<sup>1</sup> Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all'articolo 37a LUMin  
deve essere rispettata è di otto anni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente  
alla chiave di ripartizione:

- a. per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche,  
all'interno dei tre settori di compiti;
- b. in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati  
a favore della sicurezza e della protezione dell'ambiente nel settore del traf-  
fico aereo.

RU 2011 3473

<sup>1</sup> RS 725.116.2

<sup>2</sup> RS 616.1

<sup>3</sup> In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.

#### **Art. 4** Requisiti fondamentali dei provvedimenti

<sup>1</sup> L'UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37*d*–37*f* LUMin.

<sup>2</sup> Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.

<sup>3</sup> I provvedimenti di cui agli articoli 37*d*–37*f* LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.

#### **Art. 5** Programma pluriennale

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37*a* capoverso 3 LUMin.

<sup>2</sup> Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l'80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37*d*, 37*e* e 37*f* lettere b–d LUMin.

<sup>3</sup> La durata del programma pluriennale è di quattro anni.

#### **Art. 6** Costi computabili

<sup>1</sup> Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:

- a. gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;
- b. i costi per l'acquisizione e la remunerazione del capitale.

<sup>2</sup> Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.

#### **Art. 7** Calcolo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei singoli contributi è calcolato in base:

- a. ai benefici del provvedimento in relazione all'obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;
- b. alla capacità economica del richiedente;
- c. all'interesse proprio del richiedente.

<sup>2</sup> I contributi sono concessi per un anno civile.

<sup>3</sup> Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l'anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile.

### Sezione 3: Procedura

#### Art. 8 Richiesta di contributo

<sup>1</sup> La richiesta di contributo deve essere firmata dal richiedente e presentata all'UFAC in duplice copia.

<sup>2</sup> Deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;
- b. descrizione del provvedimento;
- c. elenco dettagliato dei costi;
- d. importo del contributo richiesto;
- e. prova dei mezzi propri;
- f. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
- g. inizio e fine del provvedimento.

<sup>3</sup> L'UFAC può chiedere altri documenti.

<sup>4</sup> La richiesta deve essere presentata prima della fine di marzo per l'anno in corso. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all'articolo 7 capoverso 4, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

<sup>5</sup> Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, occorre presentare una nuova richiesta all'UFAC.

#### Art. 9 Ordine di priorità

<sup>1</sup> Se l'importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l'anno civile in questione, l'UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.

<sup>2</sup> Comunica l'ordine di priorità alle cerchie interessate.

#### Art. 10 Assegnazione dei contributi

<sup>1</sup> L'UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.

<sup>2</sup> Se il contributo richiesto supera i tre milioni di franchi, l'UFAC decide d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>3</sup> La decisione indica:

- a. il provvedimento;
- b. i costi computabili;
- c. l'importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l'importo globale;

- d. le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in particolare il termine per l'esecuzione del provvedimento;
- e. la data in cui il contributo dev'essere versato.

<sup>4</sup> L'assegnazione del contributo decade se l'attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione.

#### **Art. 11**            Versamento

<sup>1</sup> L'UFAC ordina il versamento dei contributi.

<sup>2</sup> Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l'anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 12**            Modifica del diritto vigente

...<sup>3</sup>

#### **Art. 13**            Disposizione transitoria

Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo di otto anni in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).

#### **Art. 14**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

<sup>3</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2011** 3473.